

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

PROVINCIA DI VENEZIA



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE,
LA TUTELA E
LA PROMOZIONE
DEL VERDE URBANO

**Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del ___/___/___
con deliberazione n. ___**

Indice

TITOLO I....Disposizioni introduttive

Art. 1 -	Principi generali.....	1
Art. 2 -	Oggetto del Regolamento.....	1
Art. 3 -	Ambito di applicazione.....	2
Art. 4 -	Finalità del Regolamento.....	3

TITOLO II....Interventi sul verde urbano

Art. 5 -	Alberature salvaguardate.....	3
Art. 6 -	Norma di esclusione.....	4
Art. 7 -	Rilevamento e catalogazione.....	4
Art. 8 -	Pianificazione.....	5
Art. 9 -	Piano di tutela e valorizzazione del verde pubblico	5
Art. 10 -	Manutenzione ordinaria e straordinaria.....	5
Art. 11 -	Deroghe.....	6
Art. 12 -	Interventi sulle aree private aperte al pubblico.....	6
Art. 13 -	Opere soggette ad autorizzazioni.....	6
Art. 14 -	Abbattimenti di alberature che costituiscono il verde urbano.....	7
Art. 15 -	Potature.....	8
Art. 16 -	Capitozzature.....	8
Art. 17 -	Danneggiamenti.....	9
Art. 18 -	Norme fitosanitarie.....	10

TITOLO III....Progettazione del verde per nuovi interventi edilizi

Art. 19 -	Progettazione delle aree verdi.....	11
Art. 20 -	Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo.....	12
Art. 21 -	Norme per i nuovi impianti: criteri di scelta.....	12
Art. 22 -	Verde per parcheggi.....	14

TITOLO IV....Aree di pertinenza delle alberature e distanze minime

Art. 23 -	Aree di pertinenza.....	14
-----------	-------------------------	----

Art. 24 - Distanze dai confini per i nuovi impianti.....	14
Art. 25 - Distanza dalle utenze aeree.....	15
Art. 26 - Distanza dalle utenze sotterranee.....	15
Art. 27 - Distanza dalle linee ferroviarie.....	15

TITOLO V....Adozione del verde urbano

Art. 28 - Collaborazione dei cittadini.....	16
Art. 29 - Soggetti ammessi.....	16
Art. 30 - Oggetto degli interventi.....	17
Art. 31 - Concorso dell’Amministrazione Comunale.....	17
Art. 32 - Oneri a carico del soggetto affidatario.....	18
Art. 33 - Modalità di affidamento degli interventi.....	18
Art. 34 - Durata della gestione.....	19
Art. 35 - Controlli.....	19
Art. 36 - Procedura di sponsorizzazione e/o manutenzione di aree a verde pubblico.....	20
Art. 37 - Durata dell’accordo.....	20

TITOLO VI....Vigilanza e Sanzioni

Art. 38 - Attività di vigilanza.....	21
Art. 39 - Sanzioni.....	22

TITOLO VII....Disposizioni finali

Art. 40 - Entrata in vigore del presente Regolamento.....	22
---	----

TITOLO I

Disposizioni introduttive

Art. 1 – Principi generali

1. La costituzione italiana tutela il paesaggio, quindi la vegetazione, in quanto componente fondamentale dello stesso.
2. Si definisce “verde urbano” la vegetazione presente nelle aree pubbliche del territorio urbano cittadino.
3. Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale fino ad oggi riconosciute e dimostrate sono quelle di:
 - variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità);
 - depurazione dell’aria;
 - depurazione idrica;
 - attenuazione dei rumori;
 - azione antisettica;
 - costituzione, miglioramento e difesa del suolo;
 - rifugio per la vita animale;
 - conservazione e miglioramento della varietà biologica del territorio.
4. L’Amministrazione Comunale, riconosce e salvaguarda l’alto rilievo che il verde urbano assolve negli aspetti sociali, culturali, e ricreativi, e li tutela con il presente Regolamento.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. L’oggetto del presente regolamento è costituito dalla tutela “verde urbano” così come definito dall’articolo 1.
2. Il verde urbano è ubicato nelle seguenti aree, elencate solo a fine esemplificativo:
 - parchi e giardini comunali (esistenti e di futura realizzazione);
 - parchi e giardini storici;
 - alberate stradali, verde spartitraffico, fioriere;
 - argini e scarpate di fossati non consorziali;
 - aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, ecc.);
 - aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde;

- aiuole di arredo urbano e vegetazione presente nelle piazze;
 - parchi, giardini, spazi privati aperti al pubblico con apposita convenzione.
3. Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio), nonché quelle che hanno assunto particolare significato culturale per il Comune e che risultano vincolate dal P.R.G.C.. L’Amministrazione Comunale tutela in modo particolare i parchi e i giardini storici pubblici e privati aperti con convenzione per uso pubblico al fine di assicurare il mantenimento delle loro caratteristiche morfologiche e strutturali e di garantirne la funzione culturale per tutti i cittadini.
 4. Il Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con imprese no-profit, associazioni, e cittadini, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare in direzione delle scuole, volti a diffondere una cultura condivisa dell’ambiente e del verde.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano altresì l’uso e la fruizione degli spazi di verde urbano nel territorio comunale, perseguendo il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell’ambito cittadino, garantendone a tutti gli utenti il godimento.
2. Tali norme si applicano, sia per il patrimonio vegetazionale esistente sia per quello di nuova formazione.
3. L’Amministrazione Comunale intende dare attuazione al presente Regolamento anche attraverso il ricorso, previa convenzione, alle associazioni presenti sul territorio, la cui collaborazione potrà costituire un ausilio prezioso per consentire una applicazione propositiva e non meramente sanzionatoria.
4. Il presente Regolamento comprende e/o integra le norme contenute nel:
 - Regolamento di Polizia Urbana;
 - Prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
 - Legislazione regionale in materia di protezione della natura;
 - Codice Civile e Codice Penale;
 - Codice della Strada;
 - Piano Regolatore Generale.

Art. 4 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di salvaguardare, promuovere e migliorare l’aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi in quanto elementi qualificanti del contesto urbano e fattori di miglioramento della qualità di vita degli abitanti.
2. In particolare, esso si propone di:
 - a) tutelare e rispettare la vegetazione in ogni sua manifestazione come elemento di identità del territorio locale, mantenendola quanto più possibile integra;
 - b) considerare nelle scelte di trasformazione territoriale una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione, attraverso un’attività di rilevamento, catalogazione e monitoraggio;
 - c) indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo delle piante esistenti, all’incremento delle presenze verdi nel contesto urbano, siano esse autoctone o naturalizzate, sostenendo la circolazione delle specie e la produzione di biodiversità;
 - d) favorire tutti gli usi delle aree verdi del territorio comunale che siano compatibili con le risorse naturali presenti in esse;
 - e) stabilire un quadro delle competenze e delle responsabilità dei vari soggetti impegnati nelle attività di gestione, controllo, manutenzione, del verde urbano;
 - f) diffondere la cultura della tutela del verde in città, attraverso attività di informazione, di sensibilizzazione e di partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano.

TITOLO II

Interventi sul verde urbano

Art. 5 – Alberature salvaguardate

1. I beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) sono evidenziati in apposito elenco tenuto dal servizio competente; tale elenco è costantemente aggiornato e di libera consultazione.
2. Fermo restando il regime di tutela per i beni ambientali di cui al precedente comma, sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente Regolamento:

- a) le alberature aventi circonferenza del tronco, rilevata a m.1,30 dal suolo, superiore a cm 30, nonché le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta tale requisito;
 - b) gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, anche se non presentano il requisito di cui alla precedente lettera a);
 - c) gli elementi vegetali espressamente evidenziati negli elaborati del P.R.C.G., nonché gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che la Giunta comunale, con apposito provvedimento motivato, abbia stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela (alberi di pregio).
3. L’assoggettamento a regime particolare di tutela di esemplari arborei, ai sensi del comma 2, lettera c), deve essere accompagnato da misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo degli stessi, nonché da misure di sostegno, anche finanziarie, per i soggetti cui viene affidata la tutela delle piante protette.

Art. 6 – Norma di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi su aree demaniali che riguardano piantagioni di alberi da frutta, pioppi di coltivazione, noci da taglio, aree boscate soggette ad intervento programmato.
2. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa i vivai comunali.

Art. 7 – Rilevamento e catalogazione

1. Nel Comune di San Donà di Piave è istituito presso l’ufficio SIT, un catasto del patrimonio arboreo con catalogazione delle specie presenti e degli impianti suddivisi secondo:
 - categoria di aggregazione
 - importanza storico-ambientale
 - destinazione d’uso.
2. Obiettivi della catalogazione sono:
 - censimento delle presenze arboree al fine di rilevare esemplari unici per età, specie e collocazione;
 - censimento delle aggregazioni secondo classificazioni specifiche: parchi urbani, giardini pubblici, giardini privati, viali e piazze, giardini di scuole, impianti sportivi;
 - censimento delle aree in relazione alla destinazione d’uso.

Art. 8 – Pianificazione

1. Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in continua evoluzione che richiede un’attività costante di monitoraggio e manutenzione da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio sono ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera pianificata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell’intero sistema.
2. L’inserimento della vegetazione deve essere compatibile con lo sviluppo delle zone urbanizzate per le quali deve fungere da supporto ed elemento di completamento; nello stesso tempo la disposizione deve essere tale che le essenze vegetali possano svilupparsi nel modo migliore.
3. La realizzazione di zone piantumate, secondo diverse caratteristiche e necessità, deve essere preceduta da uno studio di idoneità sia urbanistica che ambientale.

Art. 9 – Piano di tutela e valorizzazione del verde pubblico

1. Per meglio perseguire le finalità di cui all’articolo 4 del presente regolamento, l’Amministrazione Comunale adotterà un Piano di tutela e valorizzazione del Verde Urbano.
2. Tale Piano si propone di programmare, controllare e promuovere il mantenimento e lo sviluppo del verde urbano e attraverso iniziative ed attività volte alla sua valorizzazione e promozione. Nel suddetto piano dovranno essere individuate le aree di pregio naturalistico, sulla base di quanto già previsto dagli strumenti urbanistici e dalle normative vigenti, con l’obiettivo di assicurare la loro conservazione, tutela, valorizzazione ed eventuale ripristino in situazioni degradate.
3. Fino all’adozione del suddetto atto di pianificazione, rimangono le prescrizioni vigenti di protezione in base alle leggi in materia, alle indicazioni del P.R.G. comunale ed a quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 10 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde urbano, nonché le potature e gli abbattimenti di alberature effettuati dall’Amministrazione Comunale devono essere eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento.

2. Le opere indispensabili per una corretta gestione ed uso del patrimonio vegetale comunale devono rientrare in uno specifico capitolato. In particolare, dovranno prevedersi idonee opere di manutenzione ordinaria comprendenti: le potature delle essenze arboree ed arbustive, le concimazioni, l’irrigazione, e opere di manutenzione straordinaria, comprendenti: la potatura di formazione, la potatura di contenimento e riforma, la potatura di risanamento e i diradamenti.

Art. 11 – Deroghe

1. Nell’espletamento delle attività di manutenzione del verde urbano sono consentiti i seguenti interventi:
 - la sistemazione o rimozione di alberi che creano pericolo per la pubblica incolumità;
 - lo sfalcio delle aree destinate a prato;
 - l’asporto di piante infestanti.
2. L’accensione di fuochi per la combustione del materiale di risulta è consentita qualora autorizzata dal Dirigente competente.

Art. 12 – Interventi sulle aree private aperte al pubblico

1. I proprietari di parchi, giardini e spazi aperti al pubblico a seguito di apposita convenzione, sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture aperte al pubblico o che può risultare di pregiudizio all’incolumità pubblica.
2. I proprietari di aree incolte aperte al pubblico a seguito di apposita convenzione, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce e asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l’igiene pubblica (topi, ecc.).
3. In caso di inosservanza dell’obbligo di cui ai commi precedenti, il Comune diffida i proprietari a provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni relative.

Art. 13 – Opere soggette ad autorizzazioni

1. Per eseguire le opere sottoelencate, nelle aree di cui all’articolo 12, deve essere richiesta preventiva autorizzazione al competente Ufficio/Servizio comunale. E’ prescritta l’autorizzazione per:
 - a) l’abbattimento di alberi di alto fusto e di qualsiasi specie. Con la definizione di albero di alto fusto, ai fini dell’abbattimento, si deve intendere una pianta legnosa con fusto perenne ben definito avente una circonferenza uguale o superiore a cm. 30 misurata ad un’altezza di m. 1,30 e con altezza totale superiore a 5 metri;
 - b) l’estirpazione di alberi morti previa verifica da parte degli uffici comunali preposti. L’estirpazione di alberi morti a causa di malattie letali dovrà essere effettuata con le modalità di cui al successivo art. 14;
 - c) la sistemazione di fioriere, vasi ed altri contenitori di essenze di qualunque genere sul suolo pubblico.
2. Il titolare dell’autorizzazione dovrà apporre sull’albero da abbattere, almeno 15 giorni prima dell’abbattimento, un cartello riportante data e numero di autorizzazione.

Art. 14 – Abbattimenti di alberature che costituiscono il verde urbano

1. L’abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pericolo per persone e/o cose, alberature morte).
2. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l’elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In tal caso l’impianto degli alberi avverrà in *altra* area di proprietà comunale, secondo le indicazioni degli Uffici competenti in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi.
3. Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell’avifauna.
4. La richiesta di abbattimento deve essere indirizzata al Sindaco, deve essere corredata di documentazione fotografica e planimetrica; deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente Regolamento. In particolare, deve riportare le motivazioni che giustificano l’abbattimento e le modalità di sostituzione dell’alberatura.
5. L’Amministrazione Comunale notificherà al proprietario il divieto di procedere all’abbattimento qualora accerti che non ricorrano le circostanze contemplate dal presente articolo, o in caso contrario la relativa autorizzazione.

Art. 15 – Potature

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. A tal proposito è necessario ricordare quanto segue:
 - la riduzione della superficie fogliare comporta una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell’albero; inoltre potature drastiche comportano equivalenti disseccamenti dell’apparato radicale;
 - l’esposizione della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale;
 - il taglio dei rami comporta una abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono essere soggetti a distacco.
2. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di *straordinarietà*: in particolare le potature andranno effettuate per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti o altre reti tecnologiche o per mantenerli entro le dimensioni desiderate o disponibili quando posti a dimora con sesto di impianto insufficiente o in luoghi che non consentono il normale sviluppo della pianta.
3. Le potature sono inoltre utili e necessarie in occasione di particolari fasi di coltivazione o sviluppo della pianta (potatura al trapianto, potatura di formazione da effettuare dopo alcuni anni dalla posa a dimora, ecc.).
4. Nel caso di piante poste a dimora con sesto di impianto insufficiente rispetto al naturale sviluppo dell’albero è opportuno valutare la possibilità di effettuare diradamenti senza effettuare potature di contenimento che risultano sempre costose, devono essere reiterate, alterano il naturale portamento dell’albero e in genere ne accorciano il ciclo biologico. Le ferite provocate in occasione della potatura sono vulnerabili all’attacco di insetto e/o funghi patogeni.
5. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili, le potature devono essere effettuate sull’esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm 30 e praticando i tagli all’inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai “nodi” o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi i più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita “potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno”.

Art. 16 – Capitozzature

1. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.25 o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70%, sono vietati in quanto stravolgono completamente il portamento e l’equilibrio biologico della pianta e ne riducono drasticamente il valore ornamentale e il ciclo vitale.
2. In via straordinaria, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, per i tutori vivi delle piante, per i gelsi e i salici da capitozza e per arte topiaria, e in quegli impianti per i quali non vi è altra possibilità per mantenere la forma prestabilita.

Art. 17 – Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l’integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati.
2. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
 - la combustione di sostanze di qualsiasi natura all’interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - l’impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell’area di pertinenza delle piante;
 - l’affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
 - il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l’interramento del colletto;
 - l’asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
 - l’utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
 - la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l’alberatura;
 - gli scavi di qualsiasi natura nell’area di pertinenza delle alberature.
3. Per quanto concerne gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non

danneggiare le radici degli alberi. In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA
a) 1° GRANDEZZA (altezza > 18 m)	> m.4
b) 2° GRANDEZZA (altezza 12 - 18 m)	> m.3
c) 3° GRANDEZZA (altezza < 12 m)	> m.2

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

4. E' fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. Per aree di pertinenza delle piante si intendono quelle descritte dall'articolo 23 del presente Regolamento.

Art. 18 – Norme fitosanitarie

1. Norme relative agli alberi

Profilassi delle malattie letali: l'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire in periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in inverno o estate. Dovrà essere evitata la diffusione della segatura derivata dal taglio utilizzando aspiratori e dovrà essere sospeso, *nel caso*, il traffico limitrofo durante l'operazione. Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento.

Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.

Infine il focolaio di infezione dovrà essere controllato mensilmente allo scopo di individuarne tempestivamente il diffondersi.

Profilassi delle malattie che colpiscono la chioma: i trattamenti devono essere idonei e tempestivi e devono garantire tutte le cautele indispensabili.

TITOLO III

Progettazione del verde per nuovi interventi edilizi

Art. 19 – Progettazione delle aree verdi

1. I progetti presentati da privati che interessano anche il verde urbano esistente o di nuova formazione (nuove concessioni edificatorie pubbliche; concessioni o autorizzazioni edilizie pubbliche che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi pubblici esistenti; interventi di edilizia pubblica inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree a *standard* esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali) dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.
2. Tale progetto di sistemazione del verde deve comprendere:
 - a) studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica);
 - b) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici e dell’inserimento paesaggistico ed ambientale;
 - c) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (inferiori a 1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell’opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l’ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti: irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo... nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigui all’area di intervento;
 - d) un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
 - e) piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde;
 - f) piano di tutela del verde esistente.
3. Nelle aree di competenza comunale per ogni opera a verde di nuova realizzazione o per interventi anche di competenza di altri uffici o enti sul verde già esistente, i relativi progetti dovranno essere preventivamente approvati dall’Ufficio competente che ne valuterà la validità e la rispondenza agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale ed ai

criteri fondamentali della corretta progettazione ambientale e paesaggistica, della rispondenza degli impianti alle norme di base della futura manutenzione, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l’ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, sportivi e didattici.

4. Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all’inserimento paesistico dell’area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico.

Art. 20 - Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo

1. Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità. Gli standards di tale superficie sono fissati dalle N.T.A. dei P.R.G. o dai regolamenti Edilizi vigenti. In assenza di tali disposizioni, deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall’intervento.
2. Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture *minime* del suolo di seguito elencate:
 - nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:
40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);
 - nelle zone produttive:
50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità); in queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Art. 21-Norme per i nuovi impianti: criteri di scelta

1. È fondamentale che prima di ogni progettazione di nuovo impianto vengano analizzate:
 - a) le caratteristiche climatiche;
 - b) le caratteristiche fisico-chimiche, le capacità idriche e la fertilità del suolo;

- c) le caratteristiche delle specie acclimatate nella zona, già selezionate naturalmente per quindi procedere alla scelta delle specie da impiegare;
 - d) vita presunta della specie;
 - e) forma e dimensione della chioma a maturità e caratteristiche di accrescimento (rapido o lento);
 - f) caratteristiche dell’apparato radicale;
 - g) conoscenza delle avversità a cui la pianta è soggetta;
 - h) resistenza all’inquinamento atmosferico, al gelo e al costipamento;
 - i) costo e dimensioni delle essenze previste.
2. Inoltre è fondamentale il mantenimento della diversità genetica nell’ambiente della specie scelta, preferendo le piante provenienti da seme a quelle provenienti da talee.

Art. 22-Verde per parcheggi

1. Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali (parcheggi privati ad uso pubblico), deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 30% dell’area complessiva occupata dal parcheggio.
2. Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

CLASSE DI GRANDEZZA	SUPERFICIE MINIMA IN AREE PARCHEGGIO e RAGGIO (r) MINIMO CORRISPONDENTE	
a) 1° GRANDEZZA (altezza >18m)	mq 8	r.m. 1,6
b) 2° GRANDEZZA (altezza 12-18m)	mq 3,5	r.m. 1,0
c) 3° GRANDEZZA (altezza <12m)	mq 2	r.m. 0,80

3. Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.
4. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

5. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale ed all’ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all’impianto delle alberature, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.
6. In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile/o verticale (uso di piante rampicanti).

TITOLO IV

Aree di pertinenza delle alberature e distanze minime

Art. 23-Aree di pertinenza

1. Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell’apparato aereo e di quello radicale, si intende l’area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell’albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza <12m)	m. 2 di raggio
per piante di seconda grandezza (altezza <12-18m)	m. 4 di raggio
per piante di prima grandezza (altezza >18m)	m. 6 di raggio

2. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un’adeguata area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto.
3. Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all’interno o parzialmente all’interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.
4. Per il verde esistente, nel caso in cui l’area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l’albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

Art. 24– Distanze dai confini per i nuovi impianti

1. Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali:

per piante di terza grandezza (altezza <12m)	m. 2
per piante di seconda grandezza (altezza <12-18m)	m. 4
per piante di prima grandezza (altezza >18m)	m. 6

Art. 25– Distanza dalle utenze aeree

1. Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

Art. 26 – Distanza dalle utenze sotterranee

1. Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA MINIMA
a) 1° GRANDEZZA (altezza > 18 m)	> m. 4
b) 2° GRANDEZZA (altezza 12 - 18 m)	> m. 3
c) 3° GRANDEZZA (altezza < 12 m)	> m. 2

Art. 27 – Distanza dalle linee ferroviarie

1. In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR n° 753 dell’11.07.1980 e all’art. n° 4 della legge 12.11.1968 n° 1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

TIPOLOGIA DELLA VEGETAZIONE	DISTANZA MINIMA CORRISPONDENTE
a) alberi di altezza > 4 m.	Altezza massima delle piante a maturità aumentata di m. 2
b) arbusti ed alberi di altezza < 4 m. e siepi di altezza > 1,5 m.	m. 6
c) siepi con altezza < 1,5 m	m. 5

2. Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
3. Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

TITOLO V

Adozione del verde urbano

Art. 28 – Collaborazione dei cittadini

1. Le aree di verde urbano di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde. L’Amministrazione Comunale incentiva la partecipazione e la collaborazione dei cittadini, anche in forma associata, per la manutenzione, la gestione, la realizzazione e la cura degli spazi verdi, in modo da mantenere gli stessi nella loro integrità, recuperandoli dall’eventuale degrado o rendendoli maggiormente fruibili da parte di tutta la cittadinanza.
2. La collaborazione dei cittadini si esprime con l’apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l’offerta di sostegno finanziario. Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:
 - a) i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile dell’area cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell’opera;
 - b) gli interventi continuativi nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l’Amministrazione Comunale e gli interessati;
 - c) le nuove realizzazioni di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l’Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

Art. 29 – Soggetti ammessi

1. Le aree verdi di cui all’art.29 comma 1 possono essere affidate ai soggetti sotto elencati:
 - a) le organizzazioni di volontariato iscritte ai sensi del 5° comma dell’art. 4 della Legge Regionale n° 22 del 24.07.1993, nel Registro Generale Regionale istituito ai sensi dell’art. 6 della L. 266/91;
 - b) cittadini singoli o che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento;
 - c) condominii;
 - d) associazioni, partiti politici, nuclei scolastici, parrocchie, anche non riconosciuti formalmente.
2. L’assegnazione di una o più aree (o porzioni di esse) si realizza attraverso l’approvazione di un “accordo di collaborazione” nel rispetto dei criteri e delle finalità sopra descritti, previa verifica degli Uffici Comunali competenti.
3. I soggetti interessati, che si dichiareranno responsabili per gli interventi operati, dovranno produrre apposita richiesta al Sindaco, contenente le seguenti informazioni:
 - a) tipologia dell’associazione;
 - b) numero delle persone coinvolte nell’intervento e indicazione del/i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con l’Amministrazione Comunale;
 - c) proposta di massima contenente le modalità di gestione dell’intervento;
 - d) indicazione dei mezzi economici, degli strumenti disponibili e di quelli richiesti all’Amministrazione per la gestione dell’intervento.

Art. 30 – Oggetto degli interventi

1. Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:
 - a) manutenzione ordinaria e cura dell’area assegnata;
 - b) sorveglianza delle aree ;
 - c) educazione al corretto uso del verde.

Art. 31 – Concorso dell’Amministrazione Comunale

1. Ai soggetti affidatari, essenzialmente al fine di garantire le risorse materiali per la realizzazione degli interventi potranno essere attribuite:

- risorse finanziarie da gestire con le modalità contenute in un apposito accordo di collaborazione;
 - uso agevolato di impianti e strutture comunali, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell’intervento;
 - coperture assicurative adeguate contro infortuni, rischi e responsabilità civili contro terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell’intervento.
2. L’Amministrazione Comunale può promuovere iniziative, incontri, corsi di aggiornamento o preparazione rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.

Art. 32 – Oneri a carico del soggetto affidatario

1. I soggetti affidatari che si impegnano nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dall’accordo di collaborazione.
2. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell’intervento devono essere tempestivamente segnalati all’Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 33 – Modalità di affidamento degli interventi

1. La Giunta Comunale, con apposito atto, previa istruttoria e parere favorevole del servizio competente, assegna la gestione dei singoli. Contestualmente all’atto di assegnazione viene approvato uno schema di accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell’intervento assegnato, nonché per individuare le forme di concorso concesse dall’Amministrazione Comunale.
2. Il Servizio preposto, previa valutazione dei requisiti e delle competenze tecniche, delle attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto, rilascia opportuno parere in merito. Il parere tecnico è vincolante sia sulla ammissibilità o meno del progetto, sia sulle limitazioni e prescrizioni d’uso.
3. Terminata l’istruttoria di cui al comma precedente, qualora vi sia concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:
 - valutazione del concorso del richiedente alla realizzazione dell’intervento così come proposto nella richiesta ai sensi dell’art. 29;

- struttura dell’associazione e personale coinvolto nell’iniziativa;
 - iscrizione dell’associazione nell’albo comunale specifico;
 - esecuzione buona e regolare del medesimo intervento in precedenti occasioni;
 - esecuzione buona e regolare di interventi simili precedenti;
 - istituti scolastici o singole classi;
 - partecipazioni a corsi di qualificazione comunali o di altri enti.
4. L’istruttoria degli uffici deve compiersi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. La Giunta delibera nei successivi 30 giorni. I termini previsti dal presente comma sono stabiliti ai sensi e per gli effetti della legge n° 241 del 10.08.1990 e s.m.i.
5. Gli uffici competenti all’istruttoria, entro 30 giorni successivi alla esecutività della delibera di cui al comma precedente dovranno comunicare agli interessati l’eventuale non accoglimento della richiesta specificandone le motivazioni.

Art. 34 – Durata della gestione

1. La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nell’accordo di collaborazione.
2. La Giunta Comunale, in ordine alle proprie scelte relative all’amministrazione dell’ente, può, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello in cui l’atto è stato adottato.

Art. 35 – Controlli.

1. I controlli sulla buona esecuzione dell’intervento saranno effettuati dal Servizio competente. Qualora venissero riscontrati casi di negligenze ovvero di gestione non conforme alle previsioni dell’accordo di collaborazione, il responsabile del procedimento provvederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto affidatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di 15 giorni.
2. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell’intervento, accertata ai sensi del comma precedente e comunicata al soggetto affidatario, con atto della Giunta Comunale, può essere pronunciata la decadenza dell’affidamento.
3. Qualora il comportamento negligente del soggetto affidatario o la mancata, o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell’intervento procurino un danno

all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

Art. 36 – Procedura di sponsorizzazione per la sistemazione e/o manutenzione di aree a verde pubblico

1. L'Amministrazione Comunale può addivenire a forme di sponsorizzazione consentendo ai soggetti che assumono l'onere della manutenzione del verde pubblico l'installazione di impianti pubblicitari.
2. La sponsorizzazione per la sistemazione, manutenzione o per entrambe le tipologie di intervento di aree a verde pubblico è un accordo di collaborazione convenuto e stipulato fra Amministrazione Comunale e terzi, intesi questi come attività organizzate quali: banche, ditte, cooperative, associazioni culturali etc. esistenti in San Donà di Piave, che ha come presupposto fondamentale le seguenti clausole:
 - lo sponsor effettua a proprie spese, direttamente o affidandosi a terzi gli interventi di cui sopra sull'area pubblica individuata per l'accordo;
 - l'Amministrazione Comunale a fronte degli interventi eseguiti e sostenuti dagli sponsor, consente a collocare nella sede oggetto dell'intervento, cartelli recanti la dicitura: "*In quest'area il verde è curato da...* (nome della società)" realizzati a carico dello sponsor stesso, o impianti pubblicitari normati dal relativo Regolamento.
3. L'accordo che consente la sponsorizzazione è subordinato all'approvazione della Giunta Comunale.
4. Il settore tecnico provvederà ad individuare le aree verdi idonee allo scopo. Qualora lo sponsor volesse proporre aree diverse, può richiederne la relativa disponibilità al Settore tecnico che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, attiverà con la collaborazione dello sponsor la procedura per la sponsorizzazione dell'area individuata. L'area durante il periodo di sponsorizzazione conserva sempre la propria funzione di "uso pubblico".
5. Per tutto ciò che attiene la gestione delle sponsorizzazioni non espressamente richiamato nel presente Titolo, si rimanda al "*Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni*" del Comune di San Donà di Piave, approvato con delibera C.C. n° 166 del 10/11/2003 e modificato con delibera C.C. n° 8 del 23/01/2006.

Art. 37 – Durata dell'accordo

1. L’accordo di collaborazione ha durata minima di un anno, ed è rinnovabile con apposito atto.
2. L’accordo di collaborazione è subordinato all’approvazione da parte degli uffici comunali competenti, del piano di manutenzione redatto dallo sponsor per l'area oggetto di intervento. Tale piano di manutenzione, che deve descrivere in maniera dettagliata gli interventi e riportarne il relativo costo, può essere redatto con la collaborazione del settore tecnico o addirittura a richiesta dello sponsor totalmente formulato dallo stesso servizio e sottoposto all’accettazione dello sponsor.
3. Nel caso invece l’accordo preveda oltre alla manutenzione dell’area, anche la sistemazione della stessa, la stipulazione dell’accordo è subordinata all’approvazione di un progetto esecutivo completo di computo metrico estimativo, relazione tecnica e piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate. Il progetto deve essere redatto in scala 1:100 o 1:200. La relazione tecnica deve descrivere la soluzione progettuale proposta. Il progetto esecutivo o il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria della durata minima di un anno o entrambi, devono essere redatti nel rispetto del presente Regolamento.
4. Il Comune si riserva la facoltà di rescindere l’accordo qualora l’area non venga conservata e mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto del piano.

TITOLO VI

Vigilanza e Sanzioni.

Art. 38 – Attività di vigilanza

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Municipale.
2. Le violazioni possono essere accertate, attraverso la stesura di un verbale di accertamento, anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie (se convenzionate con l’Amministrazione Comunale) e da dipendenti del Comune o tecnici esterni appositamente delegati dal Dirigente competente. Tali violazioni dovranno essere segnalate al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

Art. 39 – Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, salva l’applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall’art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.
2. Resta salva ed impregiudicata:
 - la possibilità da parte delle forze dell’ordine di allontanare il trasgressore da luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
 - il diritto dell’Amministrazione Comunale di ottenere il risarcimento del danno;
 - l’applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.
1. Tutti gli importi incassati dall’Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento verranno imputati ad apposito capitolo che sarà utilizzato per la gestione e la manutenzione del verde pubblico.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 40 – Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’avvenuta esecutività della delibera di approvazione.